



COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
SULLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LA
VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI
ED ORDINANZE COMUNALI**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 29.07.2022

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, ai sensi degli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267), disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali nonché delle ordinanze dei responsabili di Area, con esclusione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del medesimo Testo Unico, per le quali trovano applicazione le sanzioni di carattere penale (articolo 650 del codice penale). Sono altresì escluse dalla presente disciplina le sanzioni previste da leggi statali o regionali e, in particolare, quelle contenute nel Codice della Strada e nelle leggi e regolamenti in materia tributaria.
2. I responsabili di Area con potere di emissione di ordinanza sono quelli identificati con apposito decreto del sindaco, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. 267/2000.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto dell'efficienza ed efficacia dell'attività sanzionatoria, con l'osservanza delle disposizioni a tutela della privacy.

Art. 2

(Applicazione delle disposizioni generali)

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma di regolamento/ ordinanza divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Art. 3

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per tutte le violazioni di cui al presente regolamento.
3. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore in contanti.

Art. 4

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età ovvero non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
3. Nei casi previsti dal comma 2, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. E' fatta salva l'applicazione del comma 4 del successivo art. 8.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5

Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, ovvero in sua vece l'usufruttuario, ovvero – nel caso di bene immobile – il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante ovvero dal dipendente di una persona giuridica, ovvero di un ente privo di responsabilità giuridica, ovvero da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo colui che ha proceduto al pagamento della sanzione amministrativa ha diritto di rivalsa nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste (misure ripristinatorie).

Art. 7
Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite, nell'ambito delle leggi che lo consentono.

Art. 8
Processo verbale di accertamento

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art. 2 della legge 689/81 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione ovvero, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
 - h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso. Se non è avvenuta la contestazione immediata il verbale deve essere notificato ai responsabili con le modalità previste dalle leggi vigenti entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro 360 giorni per quelli residenti all'estero.
4. In caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti. Nel suddetto verbale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che impone la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi per l'illecito amministrativo (Cassazione n.17184 del 2008, Cassazione n. 4286 del 2002).
5. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 9
Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In tal caso, la somma versata è tenuta in acconto in attesa della completa estinzione dell'obbligazione.

Art. 10
Introiti e spese derivanti dalle procedure

- 1 I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.
2. Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili delle violazioni.

Art. 11
Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva l'azione di risarcimento per i danni valutabili a norma delle disposizioni vigenti in materia;
 - obbligo di rimozione di opere abusive;
 - obbligo di sospensione di una determinata attività.
2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine massimo di giorni 10 per l'eliminazione del danno prodotto.
4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido, con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

Art. 12
Opposizione ai verbali di contestazione

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il

pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo al Sindaco. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2. Il ricorso dovrà essere presentato direttamente al Comune di Romentino, ovvero inviato per Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di ricevimento della raccomandata al protocollo comunale.

3. Il ricorso, per i provvedimenti del caso, sarà assegnato al responsabile del Area di competenza.

Art. 13

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di opposizione, il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981.

2. Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, possono comunque, entro 30 giorni dalla data di notificazione del verbale di contestazione, inoltrare al responsabile di Area competente per materia, istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta. Tali condizioni economiche disagiate devono essere adeguatamente documentate con certificazione attestante l'indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE). In tal caso la sanzione non potrà essere aumentata.

3. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione sia pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta, secondo la graduazione prevista nell'allegata tabella. Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a € 15,00 (euro quindici/00). La tabella di rateizzazione può essere utilizzata in ogni altro caso in cui le sanzioni siano già previste dai singoli regolamenti, ordinanze comunali e leggi e regolamenti statali e regionali, ove non escluso o non già previsto e sempre ad eccezione del Codice della Strada e della normativa in materia tributaria.

4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con ordinanza ingiunzione, con istanza presentata al responsabile di Area competente per materia improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.

5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontante della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso. In caso di mancato pagamento, la somma residua verrà messa a ruolo per la riscossione coattiva.

Art. 14

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 689/81 (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al responsabile di Area competente per materia:

a) l'originale del processo verbale;

b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;

c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

2. Lo stesso Responsabile sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del sopra citato articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.15

Organo competente a emettere l'ordinanza - ingiunzione o di archiviazione

1. Il Responsabile competente per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative è l'organo competente a valutare eventuali ricorsi/rapporti e ad emettere l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione. Il Responsabile provvede all'esame degli atti e scritti difensivi ed all'audizione dell'interessato.
2. Nel caso in cui il soggetto accertatore sia un operatore di P. L. per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze di competenza della Polizia Locale e non attribuibili ad altra Area, per ragioni di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione a seguito di ricorso è attribuita al soggetto già deputato alla sostituzione, in base ai provvedimenti interni dell'Ente, del Responsabile dell'Area di Vigilanza.
3. In caso di conflitto di competenza in relazione alla norma violata, o comunque in tutti i casi in cui non sia con immediatezza possibile individuare tra i Responsabili di Area l'organo competente, l'individuazione è demandata al Segretario nell'esercizio della funzione di sovrintendenza e coordinamento riconosciuta allo stesso dal vigente Statuto comunale.

Art. 16

(Ordinanza-ingiunzione)

1. Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, l'organo competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 120 giorni dalla proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale per il quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
2. Nel caso in cui l'organo competente non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha emesso il verbale, esaminati gli atti, emette entro 180 giorni dalla notifica del verbale di contestazione stesso, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione irrogata, salvo il potere di autotutela.
4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione l'organo competente deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente ordina con ordinanza-ingiunzione la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.
5. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva all'ente di competenza, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

Art. 17
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. Avverso l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace, o se del caso al Tribunale, entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24.11.1981 n. 689, dal D. Lgs. 30.12.1999 n. 507 e dall'art. 6 del D. Lgs. 01.09.2011, n. 150 e successive modifiche.
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 18
Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 13 il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 19
Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo di riferimento.

Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni vigenti di regolamenti comunali, ordinanze sindacali ovvero dei Responsabili di Area o del Segretario Comunale che prevedono sanzioni amministrative che fanno riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria", a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
3. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che siano stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo che la delibera di approvazione dei regolamenti stessi non venga dichiarata immediatamente eseguibile.
4. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione indicata nell'atto.

5. Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei regolamenti comunali futuri.

6. Nel quadro normativo delineato i nuovi regolamenti potranno prevedere le singole sanzioni edittali in misura diversa per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità oppure in misura fissa per tutte le violazioni previste, ovvero richiamare semplicemente quanto già stabilito nel presente regolamento.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio.

TABELLA DI RATEIZZAZIONE

Somma da esigere	Numero di rate massime con ISEE fino a € 15.000,00
Fino a 100,00	Non rateizzabile
Da 101,00 ad 250,00	3 rate mensili
Da 251,00 ad 500,00	6 rate mensili
Da 501,00 ad 1.000,00	10 rate mensili
Da 1.001,00 ad 2.000,00	12 rate mensili
Da 2.001,00 ad 3.000,00	18 rate mensili
Da 3.001,00 ad 4.000,00	24 rate mensili
Da 4.001,00 e oltre	30 rate mensili